

“ANNETTE RONCHIN”
“ISTITUTO IDENTITA' REGIONALE VENETA”
(A.R.I.VE.)

STATUTO

Art. 1
(Denominazione)

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della nominativa in materia, l'Associazione per la ricerca scientifica e storica e archeologica, demoetnoantropologica per la conoscenza e la diffusione della documentazione della stessa e di promozione sociale denominata **“Annette Ronchin”** (Istituto Identità Veneta – A.R.I.VE.)

L'Associazione ha sede in contrà Santa Caterina 62/B, già Porta Monte, e sede distaccata in San Zenone di Minerbe – Verona – in stradella Ronchin angolo Via Principe Amedeo di Savoia.

Art. 2
(Scopi)

L'Associazione è apartitica, non ha finalità di lucro e svolge attività di ricerca scientifica, storica, archeologica, demoetnoantropologica per la conoscenza e diffusione della stessa ricerca di promozione sociale.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

Le finalità che si propone sono:

- 1.Accrescere tra gli associati, attraverso l'arte, il bello, l'armonioso, il benessere, il libero scambio, di qualsiasi cosa e natura (artistica, materiale, culturale, spirituale, fisica).
- 2.Diffondere e salvaguardare la conoscenza del patrimonio artistico–ambientale e storico–archeologico.
- 3.Promuovere l'arte contemporanea con progetti, stages, pubblicazioni, manifestazioni, conferenze, cataloghi, etc.
- 4.Conservare e diffondere la documentazione delle radici linguistiche – musicali – tecniche ed antropologiche della Civiltà Veneta ed approntare forme innovative di comunicazione.

Art. 3
(Soci)

Sono ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il consiglio direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione è il consiglio direttivo e dovrà specificare le proprie complete generalità, impegnandosi a versare la quota associativa.

Ci sono tre categorie di soci:

- fondatori (coloro che hanno fondato l'associazione)
- ordinari (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'assemblea)
- sostenitori (coloro che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie e straordinarie)
- benemeriti (persone nominate tali dall'assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione)

Non è ammessa una categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 4
(Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di essere eletti gli organi sociali ed essere eletti essi stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontaria e gratuita, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Art. 5
(Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea (o al Consiglio direttivo)
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione
3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Art. 6
(Organi sociali)

- Gli organi dell'associazione sono:
 - Assemblea dei soci
 - Consiglio direttivo
 - Presidente
- Tutte le cariche sociali sono assunte e assolve a totale titolo gratuito.

Art. 7
(Assemblea)

- 1.L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.
- 2.E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso da inviare almeno 10 gg. prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.
- 3.L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario.

Art. 8
(compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- approvare il conto consuntivo del bilancio preventivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare il regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente e il Consiglio direttivo;
- Deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

Art. 9
(Validità Assemblee)

- 1.L'assemblea ordinata è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti in proprio o in delega.
- 2.Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente. (max due)
- 3.Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne delle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
- 4.L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei ¾ dei soci.

Art. 10
(Verbalizzazione)

- 1.Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il Verbale è sottoscritto dal Presidente.
- 2.Ogni socio ha diritto a consultare il verbale e trarne copia.

Art. 11
(Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto da tre membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
2. Il consiglio direttivo, essendo composto da soli tre membri, è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.
3. Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria straordinaria amministrazione non espressamente domandati all'assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività della associazione, il bilancio preventivo.

Art. 12
(Presidente)

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il consiglio direttivo e l'assemblea, convoca l'assemblea dei soci e del consiglio direttivo sia in caso convocazioni ordinarie che straordinarie.

Art. 13
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

1. contributi e quote associative;
2. donazioni e lasciti;
3. ogni altro tipo di entrata ammesse ai sensi della L. 383/2000

L'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art. 14
(Bilancio)

1. I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. I bilanci sono depositi dal tesoriere che li sottopone al consiglio direttivo. Il bilancio è approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositati presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato.
3. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 15

Associazione Artistica Annette Ronchin
Iscritta all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche 60217SX
CF 95035170240 C.p. 274 36100 Vicenza Italy

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui l'art. 7 ed in tal caso, pagati i debiti e ceduti i crediti, sarà devoluto a finalità di unità sociale.

Art. 16
(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

Art. 17
(ConSORZI e Coordinamenti)

L'Associazione al fine di assicurare il più completo adempimento dei compiti statuari può consorziarsi, riunirsi in coordinamento, federarsi con pro loco, associazioni, fondazioni, società di mutuo soccorso, Lions, centri studi, musei, biblioteche e tutte quelle istituzioni ed enti, che non hanno fini di lucro, operanti in Italia e all'estero, che operano nel medesimo ambito.

Art. 18

Durante la vita dell'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

ASSOCIAZIONE ANNETTE RONCHIN
ISTITUTO IDENTITA' VENETA
(A.R.I.VE.)